

382577

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N° 897

BRINDISI, li 26 GEN. 1984

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

- Al Sig. Salomaro Angela
Caro Palanchieri - Loto 53 - 1e. B/4
Ostuni

Oggetto: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di Ostuni
Damasso Intestazione (ex Melfignano Francesco)

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto di vani utili
oltre gli accessori equivalenti a vani legali.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto in Via Casimiro
n. 27, alle ore 10 del giorno subito insieme al coniuge pro-
prio, muniti entrambi di documento di riconoscimento e codice fiscale.

Preventivamente, però, dovrà essere eseguito, a mezzo dell'allegato bol-
lettino di c/c postale il versamento della somma di £. 54.800
come appresso dovuto/

1) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>1.2.1984</u> al _____	£. _____
£. _____ x vani _____	£. <u>8.580</u>
2) - Canone consumo acqua e fogna	£. <u>4.920</u>
3) - Contributo spese illuminazione scale	£. <u>3.440</u>
4) - Canone mensile per funzionamento impianto di bruciatore autoclave, salvo conguaglio	£. _____
T O T A L E F I T T O	
	£. <u>15.640</u>
5) - Deposito cauzionale (pari a due mensilità fitto)	£. <u>44.160</u>
6) - Spese contrattuali	£. <u>25.000</u>
T O T A L E G E N E R A L E	
	£. <u>54.800</u>
7) - Mensilità arretrato dal _____ al _____	£. _____
T O T A L E	
	£. _____

Il canone, decorre dal mese di febbraio 1984, essendo tutti gli impian-
ti, a tale data, funzionanti. Il canone mensile suindicato si intende in via provvi-
soria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto alla effettivo
ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è subordina-
to il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizioni legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concordata nella stes-
sa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratto.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele MARCISI)

M 10 w

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====20000=====

VERBALE N. 11/83

In data 13/5/1983 alle ore 11,00 presso la sede del
lo Istituto, si è riunita la Commissione Utenza com
posta dai sigg.ri:

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| - Michele NARCISI | - | Presidente dell'I.A.C.P.; |
| - Angelo LANDELLA | - | Consigliere Amm.ne IACP; |
| - Elio MILANI | - | " " " " |
| - Umberto CAVALIERE | - | " " " " |

Sono presenti ai lavori l'avv. Liborio GRAZIUSO, in
qualità di Coordinatore del Servizio AA.LL. ed Uten
za e l'Ing. Antonio LONGO, in qualità di Segretario.
Constatata la validità della seduta per la presenza
di tutti i componenti della Commissione, il Presiden
te passa alla lettura dell'ordine del giorno il qua
le prevede:

- 1) - Esame istanze cambi intestazione alloggi.
- 2) - Varie ed eventuali.

Esaminate le istanze iscritte al primo punto dell'or
dine del giorno la Commissione approva i relativi
cambi d'intestazione nei confronti dei sigg.ri:

- 1) ALDEMANNO Salvatore per l'alloggio sito in BRINDI
SI alla Piazza S.Botticelli, 10/2, già intestato

al padre Alessandro Giuseppe (deceduto).

- 2) SCHIENA Gemma Pia per l'alloggio sito in BRINDISI Piazza G. Borsi, 8, già intestato al marito Falcone Stefano (deceduto).
- 3) TASSO Lucia per l'alloggio sito in BRINDISI alla Piazza Zandomeneghi, 2/6, già intestato al marito Sciacovelli Vito (atto di separazione).
- 4) RAGUSA Lilliana per l'alloggio sito in BRINDISI alla Piazza Apulia, 4, già intestato al padre Ragusa Luigi (deceduto).
- 5) SAPONARO Damiano e SAPONARO Luciano Angelo per l'alloggio sito in OSTUNI al largo Risorgimento, 48/5, già intestato al padre Saponaro Cosimo (deceduto).
- 6) SAPONARO Angela per l'alloggio sito in OSTUNI al largo Bianchieri, 5° lotto, B/4, già intestato al marito Melpignano Francesco (deceduto).
- 7) CONVERTINO Vita Antonia per l'alloggio sito in S. VITO DEI NORMANNI alla Piazza Risorgimento, 4, già intestato al marito Moscogiuri Samuele (deceduto).
- 8) CHIATANTE Filomena per l'alloggio sito in S. VITO DEI NORMANNI alla Piazza Risorgimento, 4/3, già intestato al marito Balbardo Francesco (deceduto).
- 9) RISERATO Francesca per l'alloggio sito in BRINDISI alla Piazza Favretto, 29, già intestato al

marito Pochi Annunziato (deceduto).

- 10) CAPPELLARI Palma per l'alloggio sito in Ceglie Messapico, Viale Risorgimento, già intestato alla madre Rotundo Consiglia (deceduta).
- 11) LO RUSSO Maria per l'alloggio sito in BRINDISI alla Via Germanico, 6, già intestato al padre LO Russo Francesco (deceduto).
- 12) TROVE' Pasqua per l'alloggio sito in BRINDISI alla via Oberdan, 7, già intestato al padre Trovè Paolo (deceduto).
- 13) DE CAPODIS Lucrezia per l'alloggio sito in Fasano alla Via Treves, 4/3, già intestato al marito Schena Giambattista (abbandono del tetto coniugale).

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

[Handwritten signatures and notes]
L. Pochi
L. Russo
L. Trovè
L. De Capodis
L. Schena

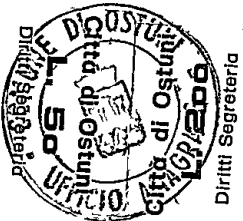
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(Art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15)

L'anno millenovecento 82 L'IMPIEGATO ADEDETTO SS del mese di dicembre
avanti a me Delegato dal Sindaco
Vito Savelli Qualifica del funzionario
è comparso il Sig. SPONTARO Angelo nato a Ostia
il 3/12/919 e residente a Ostia il quale dopo essere
stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della
legge medesima:

ha dichiarato:

- Che nell'anno '81 ha goduto della pensione
di invalidità il cui reddito complessivo è stato
di L. 3.177.740;
- Che ha goduto inoltre di un reddito di L. 3.857.380
in effetto della pensione di invalidità del marito
Medeghena Francesco, deceduto in Ostia il 30/11/82



Firma del Dichiarante

Angelo Spontaro

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
L'IMPIEGATO ADEDETTO
Delegato dal Sindaco
(Vito Savelli)

Il sottoscritto

cognome, nome e qualifica del funzionario

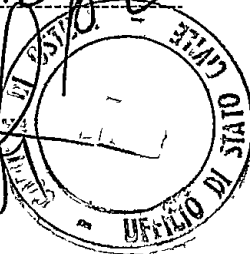
attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione
è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.



N° 2463

N. del Reg. Cert.

L'IMPIEGATO ADEDETTO
Delegato dal Sindaco
(Vito Savelli)



Acc. Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi

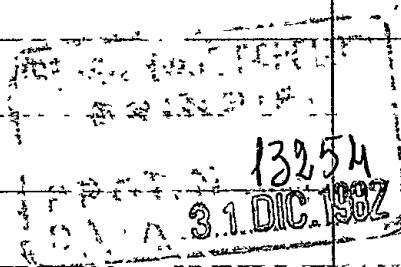
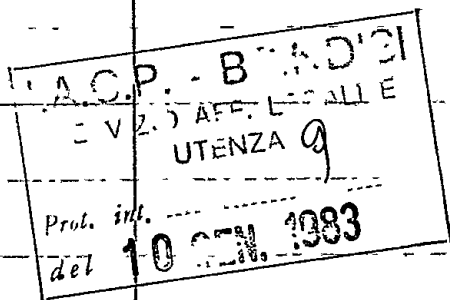
LA Phai

La sottoscritta Saponaro Angela
velera Melpignano Francese,
inseguimento di un alloggio popolare
in locazione sito in Ostuni a Borgo
Pianchieri, 5° letto Scala B int. 4,
chiede a questo IACP, il cambio
di in locazione alloggio e proprio nome -
Ostuni li, 23/12/82

Con ossequio
Saponaro Angela

Si allega:

- 1) Certificato di morte
- 2) Stato di famiglia



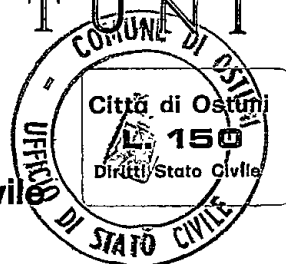
Allegato

Gi. M. Im
Rimborso
P. M. Im



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI



L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che MELPIGNANO Francesco

.....
nato in Ostuni il 29/6/1920

atto n. 500, è deceduto in Ostuni

addì 30 (trenta)

del mese di novembre dell'anno 1982

(millenovecentottantadue) atto n. 200

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Ostuni, li 21/12/1982



L'Ufficiale dello Stato Civile
L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
DELEGATO DAL SINDACO
(Pecora Salvatore)



Città di Ostuni

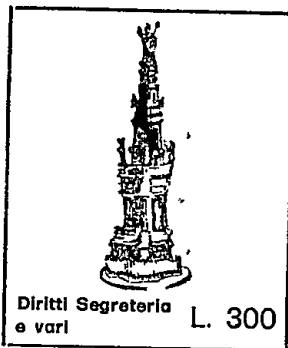
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Gf. SAPONARO Angela 1919

n.Ostuni 3/12/1919 (500 P.I)

Ved..MELPIGNANO Francesco 531

Ostuni 30/11/1982 (200 p.I)

Via Fianchieri 6

Fg MELPIGNANO Mariangela 1959

d. Saponaro Angela

n.Ostuni 12/3/1959 (131 P.I)

Nub. 531

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il capofamiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.
Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.

Ostuni, li

21.03.82 00000

L'impiegato addetto

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

0747



PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di famiglia di Melpignano Francesco originaria

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	LUOGO E DATA NASCITA				Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
			COMUNE	giorno	mese	anno			
1	Melpignano Francesco	C.F.	Ostuni	29	6	920	cgto deceduto il		30.11.982
2	Saponaro Angela	moglie	"	3	12	919	"	"	
3	Melpignano Maria Teresa	figlia	"	13	10	947	"	"	
4	" Anna Rosa	"	"	8	2	949	nubile deceduta il		16.6.49
5	" Giovanni	"	"	4	9	951	"	"	8.5.77
6	" Eugenio	"	"	4	9	951	"	"	29.11.54
7	" Mariangela	"	"	12	3	959	"	"	

Si rilascia per uso.....consentito dalla Legge..... ed in carta libera.

L'IMPIEGATO COMPILATORE

Ostuni, li 9.5.983

19.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

UFFICIALE DI ANAGRAFE
Augusto Rocco



Città di Ostuni

PROVINCIA DI BRINDISI

Certificato di residenza

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici

CERTIFICA CHE

Cf. SAPONARO Angela

1919

n.Ostuni 3/12/1919 (500 P.I)

Ved. MELPIGNANO Francesco
Ostuni 30/11/1982 (200 p.I)

531

Via Fianchieri 6

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Ostuni, li

L'Impiegato addetto



p. Il Sindaco

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

N°

02000



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1381

il 24 FEB. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

ALLEGATI:

- Copia delib. n. 8245 con
bozza di contratto;
- Copia delib/ n/.8291;
- Dati catastali e piantina
planimetrica.

Al Notaio Dr. SALOMONE Nicola
Via Pola, 34

72017 OSTUNI

Alla Sig.ra SAPONARO Angela
Largo Bianchieri 6 - B/4

72017 OSTUNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI
Largo Bianchieri - Lotto 5° - sc. B - int. 4 - pian.o 1° -
Pagamento in unica soluzione -Assegnatario: Saponaro Angela.
Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore della assegnataria in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 19.584.000 (diciannovemilionicinquecentottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'assegnataria è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 454

R. 23 GEN. 1995

servizio raggr; gruppi

Alla Sig.ra SAPONARO Angela
Largo Bianchieri 6 - B/4
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggio ERP.

Si fa seguito alla nota n.4849 in data 22.6.1994 di questo I.A.C.P., relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in Ostuni - Largo Bianchieri - Lotto 5° sc. B - int. 4.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio, pari a £. 1.958.400.= più £. 78.336 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 19.584.000.= è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	£. 27.200.000.=
- Riduzione 20% anni anzianità alloggio	£. 5.440.000.=
	£. 21.760.000.=
- Riduzione 10% per pagamento in contanti	£. 2.176.000.=
	£. 19.584.000.=

I.V.A.: £. 19.584.000 x 4% = £. 783.360.=

Si comunica altresì che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31.8.1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1989/1994.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

EFFETTUALE RISCOATTO

CONTABILE E IN REGOLA

CON I CANONI AL 31/08/94

15/02/95

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 4849

Il, 22 GIU. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig. SAPONARO ANGELA
LARGO BIANCHIERI 6-B/M
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 18-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 5 scala B int. 4, Via LGO BIANCHIERI.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 17.625.600 intestato a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 705.024 per I.V.A., mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica, ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'I.V.A., come sopra indicati, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

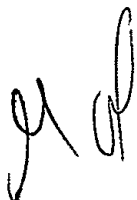
Prot. n.

/./.

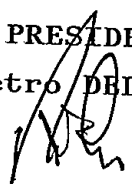
li,

Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.AC.P. che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà opportuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti .



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



A-B

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Vaglia

☐ Assicurata

☐ **Pacco**

di L

Z

103 33 INDIA/ 103

Spedito il **24/11/2004** dall'Ufficio di

24661-719-72

BRINDISI

indirizzat... a

2 ARONARO ANGELA-JANIS BLANCHIER

6/9/14 - 7/20/17 Ostrum

**da compilare
a cura del mittente.**

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

10/9/19.2

Firma dell'incaricato

della distribuzione e del pagamento

Firma

David Clark

**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento**

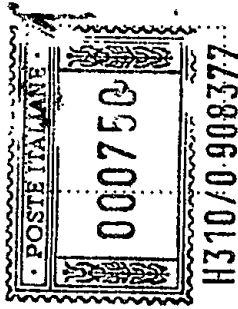
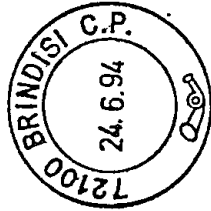
Roma, 1993. - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



AMMINISTRAZIONE P. I.

DI CREDITO

**AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE**



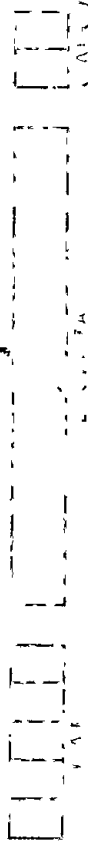
DA RESTITUIRE A:

ISTITUTO AUTOCREDITO POPOLARI

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

72100

BRINDISI



Parte riservata all'Istituto

111 12 005 0337/1
SAPONARO ANGELA
L.GO BIANCHIERI
72017 OSTUNI

6 B/4

Prot N.

Data

27 APR. 1994/3212

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto SAPONARO - Angela nato a OSTUNI

il 12/1/1994 assegnatario /o-familiare-convivente del Sig. _____

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto V Via /Piazza BIANCHIERI n. 6 scala B interno 4

con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560

CHIEDE

VALORE	£ 27.200.000
Rid. 20%	£ 5.440.000
	£ 21.760.000
Rid. 10%	£ 2.176.000
	£ 19.584.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90%	£ 17.625.600
IVA 4%	£ 705.024

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera X o B del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

La Pagamento contante

Distinti Saluti

Data

18/04/94

firma

Saponaro Angela

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5296

DEL 12 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO SAPONARO ANGELA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 5 ^{LARGO} via BIANCHIERI civico, n°
piano 1 int. B/A.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 222 p.lla 5000 / 13 cat. 4/4

cl. 3 vani catastali 4,00 rendita 272000
MELPINO P.

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

BENE COMUNE COZTILE PARTICELLA 4716 - VERANDA CHIUSA

N.B. : su detto lotto, in data , sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge .

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO



CASE POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 5°

SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA B INT. 4

STESSA DITTA

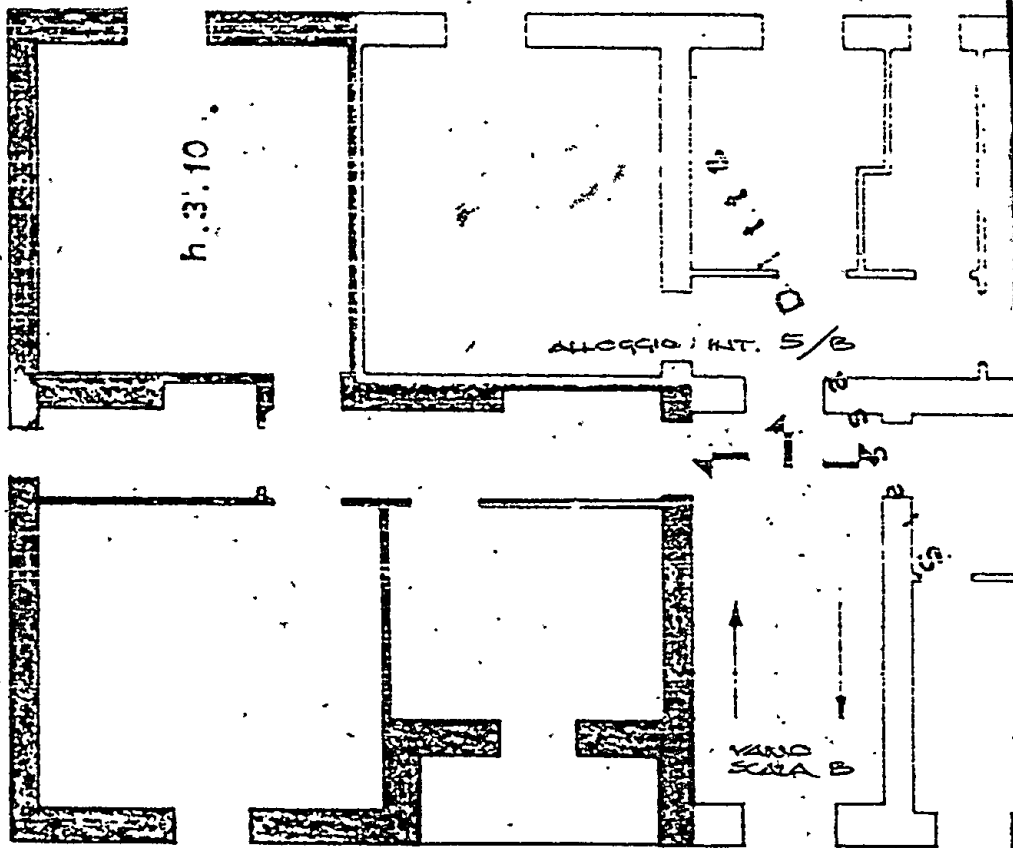
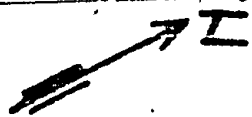
h. 3'10"

VIA PROV. PER GROTTAGLIE

ALLOGGIO INT. S/B

VANO
SCALA B

STESSA DITTA
CORTILE COMUNE



Al Presidente

dell'Istituto Autonomo Case Popolari

[Handwritten signature]

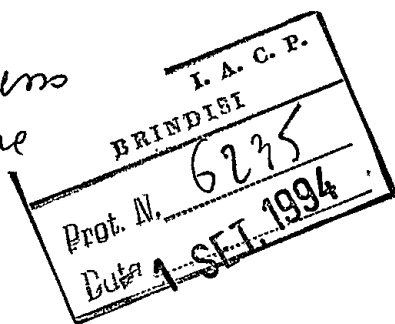
La sottoscritta SAPONARO ANGELA, assegnataria dell'alloggio popolare sito in OSTUNI, Lotto 5, scala B, int. 4, Via Largo BIANCHIERI, CHIEDE alla S.V.S. di riconfermare la domanda di riscatto del suddetto alloggio inviata in data 18.4.1994, e di non tenere conto delle lettere di rinuncia spedite con lettere raccomandate in data 6.7.94, in quanto non è adeno rese disponibile la somma necessaria per il riscatto dell'alloggio.

Scusandomi per gli eventuali disagi, ringrazio e porgo d'intenti saluti.

Con osservanza
+ Saponaro Angela

Ostuni, 30.8.1994.

Si invia le pratiche presso
il notaio Sig. Salomone
Nicole. Viale Pale 34
Ostuni.



Nelfi Maria Maria Teresa

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N. 4454

Mese dal 10-3 al 10-4-1954

Ruolo N.

Inquilino: Melpignano Francesco d. 8/4

Locale: 5° lotto - ortuni 8/4

SOMME DOVUTE

Canone di fitto	L.	3.600 -
Rimborso acqua consumo normale . . .	»	490 -
» » eccedenza _____ trim. _____ »	»	
» canone per luce _____ »	»	
» spese pulizia spazi e altri comuni »	»	
» spese portierato	»	
» <u>Cauzioni</u> _____ »	»	4.200 -
» <u>Depositi</u> _____ »	»	1.000 -
» diritti esazione a domicilio . . . »	»	
	L.	
Rimborso I. G. E. <u>3 %</u>	»	123 -
TOTALE L.		9.413

Ragione Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato, al 1° Ufficio Imposte Entrate

diconsi lire Novemilaquattrocentotredici

Per quietanza

Brindisi



12/3/54
L'AGENTE RISCOUITORE

[Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 - 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi patuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1960 19 al N. 18

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
- N. vol. delle denunzie
- Art. del campione unico
- (1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denariale 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità o domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Cam.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/8 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 9 ed 10 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO. 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cognome e Nome Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1442

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire

IL DIRETTORE

V. DIETTORO

Giovanni Galasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. Onel Figueroa Francisco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortun

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 8000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 29 AGO 1958 al N. 140

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *Melpi'quoso Francesco*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto
10 Agosto 1957
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 5^o Lotto
di case popolari nel Comune di *Castell'Umberto*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1957

IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì al N. 1914
vol. foglio registro ed esatte lire *cinquecento*



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti o (1) **Com.te Ubaldo VAL
LARINO fu Giuseppe nella sua qua
lità di Presidente dell'I.A.C.P.**

dimoranti (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunzianti (3) **ed il**

Sig. MELPIGNANO Francesco

di Eugenio

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**
esecuzione col giorno (5) **10 agosto** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n.4/B al 5° lotto
delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.600,= mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

add. **3 AGO. 1956**

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, alla data **10 AGO. 1956** al N. **622**

vol. foglio registro ed esatte lire **60**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1653 di Prot.

Brindisi li 5 Marzo 1954

Al Sig. *Melpignano Francesco di Eugenio*
Via *Cassimiro Funerale* N° 17.

O S T U N E

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nelle stabili di proprietà di questo Istituto, sito al largo Cappuccini, 2° Datto, scala *B*, ..., interno *4*, ...

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori, equivalenti a vani legali 3.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, in Brindisi, Via Cassimiro, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Brindisi", per l'ammontare di £. 5.413=, come approssimativamente:

a) mensilità per fitto e servizi dal 10/3 al 10/4/1954:	
£. 1.200 x vani n° 3	£. 3.600=
b) consumo acqua normale (250 litri giornalieri)	" 490=
c) deposito cauzionale	" 4.200=
d) deposito spese contrattuali	" 1.000=
e) I.C.E. 3% (a+b)	" 123=
	<u>£. 9.413=</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(*Tommaso Ubaldo Tallarino*)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol: delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziante.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. MELPIGNANO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI.

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3600 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

19 al N. 2908

vol. foglio registro Atti ed esatte lire

28 AGO. 1963
IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

MAGNANTE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In osservazione di legge e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1200)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I o Com.te Ubaldo

sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9

dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e ed il

Sig. MELPIGNANO FRANCESCO

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 - 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. B/4 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add. 19



IL DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 9317

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire feukadici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

988 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MELPIGNANO Francesco
Lotto 5^a Scala 8 Int. 4
Via Largo Capomonte
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.642,=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7270

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Mellipromo Francesco

Lotto 5° Scala B Int. 4

Via Collivecini

Orlani

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infarma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.60 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.624 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3.60</u> £ .	<u>5.800</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>174</u>
	<u>6.624</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.